



COMUNE DI SALGAREDA

Provincia di Treviso

AREA TECNICA

pec: comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Prot. n. 3677

Salgareda, 06/04/2020

Spett.le

F.LLI CODOGNOTTO di Codognotto Gianfranco & C.

**Via Dell'Artigianato, n.7,
31040 – SALGAREDA (TV)**

Egr.o

Arch. Roberto Codognotto

**Via Venezia, 4
31040 - Salgareda (TV)**

e p.c.

Al Sindaco

**del Comune di Salgareda
c/o SEDE**

1

comunicazione via pec

OGGETTO: “AMPLIAMENTO DEL POLO LOGISTICO IN VIA CALNUOVA - 2^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012 DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 - DITTA F.LLI CODOGNOTTO DI CODOGNOTTO GIANFRANCO & C. SNC. (PRATICA SUAP 00359320264-07072017-2003)”.

➤ **Diniego dell'istanza di variante urbanistica.**

IL RESPONSABILE SUAP E DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta presentata dalla Ditta: F.LLI CODOGNOTTO s.n.c. con sede in SALGAREDA (TV) in Via Dell'Artigianato, n. 7 - P.I. 00359320264, registrata al protocollo del Comune di Salgareda (TV) in data 10/07/2017 al n. 6727, relativa alla VARIANTE URBANISTICA, secondo la procedura di “Sportello Unico” ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, inerente al “PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO LOGISTICO DI VIA CALNUOVA” presso l'immobile censito in Catasto: Comune di Salgareda (TV) Foglio 25, mappali 7 – 8 – 9 – 10 - 11 – 40 – 137, ubicato in Via Calnuova;

VISTO il progetto, allegato alla suddetta istanza e depositato allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite UNIPASS, a firma dell'arch. Codognotto Roberto, con studio professionale in Via Venezia, 4 a Salgareda (TV);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/06/2018 con la quale è stato approvato l'“AMPLIAMENTO DEL POLO LOGISTICO IN VIA CALNUOVA - 2 ^VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012 DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 - DITTA

F.LLI CODOGNOTTO DI CODOGNOTTO GIANFRANCO & C. SNC. (PRATICA SUAP 00359320264-07072017-2003)”.

VISTO lo schema di convenzione approvato con la suddetta delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/06/2018;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 6722 del 21/06/2018 l'ufficio scrivente ha comunicato alla Ditta richiedente l'avvenuta approvazione della suddetta variante urbanistica nonché gli importi dovuti con le rispettive scadenze di pagamento;
- che con nota prot. n. 3152 del 13/03/2019 l'ufficio scrivente, a seguito della mancata risposta alla suddetta nota prot. n. 6722 del 21/06/2019 e del mancato pagamento delle rate del contributo di interesse pubblico, ha richiesto alla ditta proponente di riscontrare “in merito all'effettiva volontà di dar seguito all'intervento ed ai rispettivi pagamenti nei termini e modi stabiliti nello schema di convenzione sottoscritto ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15/06/2018”;
- che con nota prot. n. 3005 del 12/03/2020 l'ufficio scrivente ha inoltrato alla Ditta comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza concedendo 10 giorni di tempo per la presentazione di eventuali memorie e/o osservazioni

RILEVATO che la Ditta richiedente:

- non ha dato alcuna risposta alle suddette note dell'ufficio scrivente;
- non ha presentato memorie entro i termini concessi dalla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza;
- non ha sottoscritto la convenzione e conseguentemente non ha adempiuto agli obblighi ed impegni previsti nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 7 della L.R. 55/2012, *“la variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.”*

2

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241, e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 23/04/2004 n. 11, e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R.V. N. 1322 del 10/05/2006;
VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n.160 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31/12/2012 n. 55 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R.V. N. 103 del 30/07/2013;
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 20.01.2015;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 06/06/2017 n.14.
VISTA la legge regionale 20/04/2018 n.15 .
VISTI gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
VISTO il regolamento edilizio;

DENEGA

la richiesta presentata dalla Ditta: F.LLI CODOGNOTTO s.n.c. con sede in SALGAREDA (TV) in Via Dell'Artigianato, n. 7 - P.I. 00359320264, registrata al protocollo del Comune di Salgareda (TV) in data 10/07/2017 al n. 6727, relativa alla VARIANTE URBANISTICA, secondo la procedura di “Sportello Unico” ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, inerente al “PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO

LOGISTICO DI VIA CALNUOVA” presso l’immobile censito in Catasto: Comune di Salgareda (TV) Foglio 25, mappali 7 – 8 – 9 – 10 - 11 – 40 – 137, ubicato in Via Calnuova.

IL RESPONSABILE SUAP E DELL'AREA TECNICA

F.to arch. Gabriele Favaretto

Si informa che contro il presente provvedimento, a sensi dell’art.3, comma 4°, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.